



Tribunale Milano

Registro Generale

Proc. Nr. 9810/2001



20/02/2001

ALBANESE

Tribunale civile di Milano

Atto di citazione

Il Fallimento XY s.p.a., in persona del suo curatore dott. AN di Milano, con studio in via [ ] , rappresentato e difeso nel presente processo dall'avv. prof. LD del foro di Milano, via [ ] , procuratore domiciliatario, in forza di mandato in calce al presente atto e di autorizzazione del 26 aprile 2000 a promuovere il giudizio da parte del giudice delegato dottor MF (all.1), e dell'atto di nomina del 19 ottobre 2000 (all.2)

espone.

I. - Fatto e precedenti fasi processuali.

Il 20 novembre 1981 il Tribunale di Milano dichiarò il Fallimento della società XY s.p.a.

A seguito dell'apertura della procedura concorsuale ebbe origine una complessa istruttoria penale nel corso della quale vennero incriminati per reati fallimentari gli amministratori e i sindaci della società.

Il rinvio a giudizio venne disposto sulla base delle rivelazioni fatte da costoro in ordine ad illeciti versamenti a pubblici ufficiali per l'aggiudicazione di lavori pubblici, anch'essi incriminati di concussione o di altri reati contro la pubblica amministrazione. Tra gli amministratori XY s.p.a. ai quali venne applicato in tale procedimento penale una pena su richiesta vi furono in particolare i signori LR , NU , GM e AB

Le funzioni svolte dai quattro predetti amministratori negli ultimi anni di attività della società possono essere così riassunte: AB : aveva una partecipazione

azionaria nella società; nel 1976 era amministratore delegato; dal dicembre 1977 era presidente e tale rimase per tutto il 1978; cessò nel 1979; **GM** aveva una partecipazione azionaria del 5%, dal 1976 al 1978 ha svolto funzioni di direttore tecnico; membro del consiglio di amministrazione dal giugno 1976 al dicembre 1977, quindi amministratore delegato fino al luglio 1979; nel 1979 di nuovo consigliere e direttore generale; cessò nel febbraio 1980; **NU** : assunto da **AB** come dirigente, divenne poi direttore amministrativo; negli anni 1979 e 1980 e fino all'inizio del 1981 fu membro del consiglio di amministrazione; **LR** : inizialmente semplice procuratore della **XY** s.p.a., ne rilevò poi una partecipazione azionaria e ne divenne amministratore delegato, rimanendo tale per tutto il 1981 (sino alla data di dichiarazione del fallimento).

Tutti gli amministratori testè menzionati sono stati condannati con sentenza del Tribunale di Milano il 23 novembre 1989 su richiesta di patteggiamento ex articolo 444 del nuovo codice di procedura penale.

Sulla base dei medesimi fatti accertati in occasione dell'apertura del fallimento esponente, venne inoltre instaurato un ulteriore processo penale, dal quale scaturisce la presente controversia civile, che ebbe (tra gli altri) come imputati **PL** , imputato di concussione continuata in concorso con **FF** e **LT** (deceduto prima dell'inizio dell'azione penale) in relazione ad una tangente di circa un miliardo e mezzo di Lire pagate dalla **XY** s.p.a. per l'aggiudicazione dell'appalto relativo alla centrale **Z** di [•]. A tale procedimento partecipò anche **Z** nella in qualità di responsabile civile per il fatto del dipendente sig. **LT** e il Fallimento **XY** s.p.a. in qualità di parte civile.

Tutti gli imputati, ivi compresi il PL e il FF, vennero condannati in primo grado con la sentenza del Tribunale di Milano del 22 dicembre 1989 (doc. n.1). Con la medesima sentenza venne inoltre concessa a favore della parte civile Fallimento XY s.p.a. una provvisoria immediatamente esecutiva di Lire 1.400.000.000 a carico di PL e del responsabile civile Z, in solido.

Per effetto di tale sentenza Z versò al Fallimento XY s.p.a., a seguito della notifica di atto di precetto in data 19 febbraio 1991, la somma complessiva di Lire 1.491.563.081, con interessi legali calcolati dalla data del 22 dicembre 1990.

Avverso tale sentenza di condanna interposero appello, per quel che qui rileva, il PL nonché Z come responsabile civile. Nel giudizio d'appello si costituì il Fallimento XY s.p.a.. La Corte di Appello di Milano, con sentenza 3424 del 4 giugno 1991, dichiarò lo stesso PL colpevole del reato ascrittogli, ma, riconoscendogli le attenuanti generiche, rideterminò la pena in anni 4 e mesi 6 di reclusione, con l'interdizione temporanea per anni cinque dai pubblici uffici. La Corte d'Appello condannò PL a rimborsare alla parte civile Fallimento XY s.p.a. le spese di difesa del secondo grado di giudizio, liquidate in Lire 2 milioni.

I giudici di secondo grado (Corte d'Appello di Milano, sent. n. 3424 del 4 giugno 1991 - doc. n. 1 bis) assolsero invece il responsabile civile Z dalle domande proposte dal Fallimento XY s.p.a., revocando le statuizioni civili relative ai rapporti processuali tra la parte civile e il responsabile civile Z ordinando la restituzione della provvisoria, cosa che infatti accadde.

Tale sentenza venne peraltro annullata, con riferimento alla assoluzione del responsabile civile, dalla Corte di Cassazione con la sentenza 607 del 27 aprile 1992 (doc. n.2) che rinviò le parti davanti alla Corte d'Appello di Milano, in sede civile, per le statuizioni relative al risarcimento del danno, nonché per la liquidazione delle spese di causa.

Il Fallimento XY s.p.a. convenne dunque davanti alla Corte d'Appello di Milano Z, chiedendo il risarcimento del danno subito a causa dell'illecito commesso da PL in concorso con dipendenti di Z, danno quantificato in Lire 1.548.000.000, oltre interessi e rivalutazione, o, in subordine, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno materiale e/o morale, o quale restituzione della somma sottratta, di quell'altra maggiore o minore somma, ritenuta di giustizia. Nel giudizio si costituì Z, chiedendo di essere assolta dalle domande proposte nei suoi confronti, nonché, in via subordinata, di dedurre la differenza di Lire 66.831.599 asseritamente non restituita dal curatore del Fallimento XY s.p.a. dopo la sentenza penale d'appello.

La Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 2752 del 28 maggio -12 settembre 1997 (doc. n.3) così decise:

- " 1) dichiara Z tenuto a risarcire alla curatela del Fallimento della XY s.p.a. i danni conseguenti all'illecito per cui è causa e da liquidare in separato giudizio;
- 2) condanna Z s.p.a. a rimborsare al Fallimento della predetta società, in persona del curatore, le spese di costituzione ed assistenza di parte civile liquidate, come sopra specificato, in Lire 5.900.000 per il giudizio di primo grado, in Lire 4.600.000 per quello di appello ed in

Lire 5.200.000 per il giudizio di Cassazione;

3) condanna Z s.p.a. a rimborsare al Fallimento della XY s.p.a., in persona del curatore, le spese del presente giudizio di rinvio liquidate, come sopra specificato, in Lire 26.371.800 oltre gli accessori fiscali e previdenziali come per legge ".

La Corte d'Appello di Milano non provvede dunque sulla prospettata domanda di risarcimento, rilevando che contro la sentenza penale di primo grado, che pure aveva concesso a favore della parte civile XY s.p.a. una provvisoria immediatamente esecutiva, non era stata proposta impugnazione in ordine alla mancata liquidazione del danno: ed invero, essendo il potere decisorio della Corte d'Appello in sede di rinvio sulle statuizioni civili delimitato dall'oggetto dell'appello conclusosi con la sentenza cassata, e non essendo stata impugnata in quella sede l'omessa liquidazione del danno, tale decisione doveva ritenersi preclusa in sede di rinvio.

Anche avverso tale sentenza venne interposto ricorso per Cassazione da Z s.p.a., nonché controricorso da parte del Fallimento XY s.p.a.

Con sentenza del 20 maggio - 16 novembre 1999 (doc. n.4) la Corte di Cassazione respinse il ricorso proposto da Z condannando la stessa al rimborso in favore della parte resistente Fallimento XY s.p.a. delle spese di giudizio che ha liquidato in Lire 273.300 per esborsi e in Lire 5 milioni per onorari.

Con la pronuncia di tale sentenza dunque passava definitivamente in giudicato la condanna generica di Z s.p.a. quale responsabile civile dei fatti di cui è causa, così come definitivamente accertati, *in sede penale*, dalla richiamata sentenza della Corte d'Appello di

Milano n. 2752/1997 e dalla successiva sentenza della Corte di Cassazione n. 607 del 27 aprile 1992.

La scrivente difesa, prima dell'introduzione del presente controversia, ha costituito in mora **Z** con raccomandata r.r. del 4 dicembre 2000 ricevuta il 12 dicembre 2000 (doc. n.41), chiedendo che a titolo di capitale, rivalutazione monetaria, interessi legali, e spese legali liquidate in sentenza la somma complessiva di 15.324.695.870, assegnando a **Z** stessa termine per il pagamento entro e non oltre il 15 gennaio 2001. Essendo inutilmente decorso tale termine si rende quindi necessaria l'introduzione della presente controversia.

\* \* \*

## II. - Sull'oggetto del previo giudicato penale e civile.

Prima di procedere alla liquidazione del risarcimento del danno subito dal Fallimento **Xy** s.p.a. a seguito dei fatti di cui è causa, occorre verificare quale sia l'oggetto e l'ampiezza della cosa giudicata formatasi nelle precedenti fasi processuali.

In primo luogo appare fuor di dubbio che a seguito della sentenza resa dalla Corte d'Appello civile di Milano in sede di rinvio (sentenza n. 2752 del 28 maggio - 12 settembre 1997) (cfr. doc. n.3), successivamente confermata dalla sentenza resa dalla corte di Cassazione n. 12.676 del 1999 (cfr. doc. n.4), **Z** sia tenuta a risarcire il danno cagionato dal suo dipendente Sig. **LT**. Nessun dubbio può essere più sollevato in ordine all'*an debeatur*, ormai coperto da giudicato.

Deve peraltro rilevarsi che nel presente processo civile svolge efficacia non solo la sentenza resa sui capi civili della domanda e di cui già si è detto riferendosi alla sentenza di condanna

generica, ma anche la sentenza di condanna penale. E' applicabile l'articolo 651 c.p.p., in virtù del quale "la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno, promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale". Tale giudicato è *più ampio* di quello formatosi sulla domanda di condanna generica, poiché include tutte le circostanze che sono state oggetto di accertamento in sede penale. In particolare, sono ormai coperte da giudicato tutte le affermazioni contenute nella sentenza resa dalla Cassazione in sede penale (cfr. doc. n.2) e ciò anche in ordine alla entità stessa della tangente versata dalla

Xy s.p.a. a Z. Ed invero nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti richiesti dall'articolo 651 c.p.p. per la formazione della cosa giudicata penale nel giudizio civile di danno: la sentenza *de qua* è stata infatti resa a seguito di dibattimento; essa è divenuta irrevocabile; essa è stata pronunciata anche nei confronti del condannato e del responsabile civile.

A tale proposito occorre rilevare che l'accertamento dell'entità della "tangente", che si riverbera immediatamente in voce di danno, costituisce elemento rilevante ai fini della decisione penale, in particolare per quanto attiene all'esercizio del potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena in relazione alla "gravità del danno" (articolo 133 c.p.), ed è dunque oggetto specifico di autonomo accertamento idoneo alla formazione della cosa giudicata nel processo civile. In questo senso si è d'altro canto posta la giurisprudenza (formatasi sul testo - per quel che qui rileva, sostanzialmente coincidente con quello vigente - dell'articolo 27 c.p.p.

abrogato), secondo la quale "l'accertamento compiuto dal giudice penale, delle conseguenze dannose del reato, è parte integrante della cosa giudicata penale e, fa, quindi, stato nel successivo giudizio civile di risarcimento del danno. Ciò in quanto il detto accertamento assume un rilievo penalistico ai fini della determinazione quantitativa della pena, ex art. 133 c.p.": così Cassazione penale 20 luglio 1979, Moro, in *Giustizia penale*, 1981, III, 206. La Cassazione ha inoltre statuito che "nel giudizio civile per il risarcimento del danno, la sentenza penale irrevocabile di condanna ha autorità di cosa giudicata, a norma dell'articolo 27 c.p.p., non soltanto in ordine alla sussistenza del fatto - reato, in tutti i suoi elementi costitutivi accertati dal giudice penale, ma anche in ordine a tutti gli accertamenti contenuti nella motivazione che costituiscono il presupposto della decisione adottata": così Cassazione civile, 8 novembre 1982, n. 5873. Né può tacersi il rilievo che, nel caso di specie, l'entità e le stesse modalità dei pagamenti siano state attentamente vagliate dallo stesso giudice di legittimità al fine di qualificare il reato come concussione (cfr. pag. 7 sentenza Cass. n.607/1992 - doc. n.2). Orbene, sia dalla sentenza della Corte d'Appello penale di Milano del 4 giugno 1991 (cfr. doc. n. 1 bis, pagg.9, 13 e 27), sia dalla sentenza della Corte di Cassazione che ne confermò le statuizioni penali (cfr. doc. n.2, pag. 7)), emerge: che il contratto d'appalto per la costruzione della centrale elettrica di [ ] venne stipulato il 14 settembre 1977; che venne effettuato il pagamento di somme di denaro al FF, persona di fiducia del PL; che tale pagamenti ebbero inizio il 27 maggio 1977 con il versamento della somma di Lire 80 milioni; che tali versamenti continuarono per tutto il periodo 1978-1979, sia a Milano che a Roma; che tali dazioni di denaro erano commisurate al 10% dell'importo dell'appalto, il cui ammontare era

di Lire 15.480.000.000; ed infine che il totale effettivamente versato, e di cui vi era riscontro scritto nella documentazione rinvenuta presso l'abitazione del FF, era pari alla somma capitale di Lire 1.548.000.000.

Ciò premesso, ritiene la scrivente difesa che tutti i fatti storici sul quale si basa la responsabilità di Z sono ormai coperti da giudicato, ivi compresa l'entità della "tangente" versata, alla quale va evidentemente parificato il danno subito dalla XY s.p.a. a seguito della condotta concussiva posta in essere dal PL in associazione con il LT, dipendente Z, e il FF.

\*\*\*

### III. - In subordine: sulla prova del danno.

A non diverse conclusioni sarebbe possibile giungere anche laddove si volesse ritenere che non si sia formata la cosa giudicata in ordine all'entità della "tangente" effettivamente versata.

Si producono nel presente processo tutti i verbali delle prove assunte nel corso del procedimento penale. Giova ricordare che il processo penale si è svolto anche nel contraddittorio di Z, e che dunque le prove ivi raccolte sono certamente utilizzabili in questo processo civile, senza alcuna limitazione della loro efficacia probatoria.

In primo luogo occorre richiamare il verbale di interrogatorio del Sig. NU del 26 novembre 1984, dove lo stesso NU consegnò all'ufficio un suo appunto, successivamente dattiloscritto, riportante l'elenco analitico delle somme versate per conto della XY s.p.a. al dottor FF per la tangente Z, pari in totale alla somma di Lire 1.548.000.000. Lo stesso NU produsse poi tale appunto manoscritto nel corso

dell'interrogatorio reso in data 4 gennaio 1985.

La versione dei fatti offerta dal **NU** venne inoltre confermata dal **AB** nel corso dell'interrogatorio 21 dicembre 1984, pag. 12, nonché dal **GM** nel corso dell'interrogatorio del 22 gennaio 1985, ove dichiarò essere l'importo della "tangente" pari al 10% del valore dell'appalto, che ammontava infatti a Lire 15.480.000.000.

Nessun dubbio dunque può sussistere in ordine all'ammontare della "tangente" e sul suo effettivo versamento.

In via di estremo subordine, laddove questo Tribunale lo ritenga necessario, ci si riserva di dedurre prova per testi sull'effettivo ammontare della tangente versata, indicando sin d'ora come testi il Sig. **NU**, nonché il Sig. **AB** e **GM**.

\*\*\*

#### **IV. - Sulla decorrenza e l'entità degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.**

Nessun dubbio può sussistere sul fatto che il danno di cui è causa derivi da illecito extracontrattuale. Ne consegue che sul relativo credito risarcitorio dovranno computarsi sia il lucro cessante subito dal danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro, da parificarsi al saggio legale di interesse, sia la rivalutazione monetaria al momento del saldo.

Secondo la recente giurisprudenza della Suprema Corte in tema, gli interessi non dovranno essere calcolati nè sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, quanto invece dovranno computarsi sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per operai e impiegati (così da ultimo

Cassazione 10 marzo 2000, n. 2796; Cassazione 3 dicembre 1999, n. 13.470; Cassazione 21 aprile 1998, n. 4029; Cassazione 15 maggio 1998, n. 491; Cassazione 24 luglio 1998, n. 7998).

Dalla documentazione prodotta e in particolare dal prospetto dei pagamenti redatto dal

**NU** e acquisito in atti risulta che i pagamenti relativi alla tangente **Z** sono avvenuti dalla data 27 maggio 1977 sino al 9 aprile 1979. E dunque da tali date *singolarmente considerate per i relativi importi* che dovranno computarsi gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate.

Tale conteggio è stato effettuato dalla scrivente difesa alla data del 31 gennaio 2001, comportando i seguenti risultati:

Num.	DATA	CAPITALE	RIVALUTAZIONE	INTERESSI	
GG.	TASSO	MOVIMENTO	SALDO		
		1) 02-06-1977	80.000.000	752.800 ( 0,94%)	66.372
6	5,0%	20.000.000		100.819.172	
		2) 30-06-1977	100.752.800	0 ( 0,00%)	386.449
28	5,0%	100.000.000		201.205.621	
		3) 06-07-1977	200.752.800	1.531.142 ( 0,76%)	166.261
6	5,0%	50.000.000		252.903.024	
		4) 13-07-1977	252.283.942	0 ( 0,00%)	241.916
7	5,0%	50.000.000		303.144.940	
		5) 26-07-1977	302.283.942	0 ( 0,00%)	538.314
13	5,0%	200.000.000		503.683.254	
		6) 04-08-1977	502.283.942	3.379.366 ( 0,67%)	623.421
9	5,0%	100.000.000		607.686.040	
		7) 31-08-1977	605.663.308	0 ( 0,00%)	2.240.125
27	5,0%	100.000.000		709.926.165	

		8)26-09-1977	705.663.308	7.663.504 ( 1,09%)	2.540.616
26	5,0%	74.000.000		794.130.285	
		9)03-11-1977	787.326.811	20.171.313 ( 2,56%)	4.203.415
38	5,0%	100.000.000		918.505.012	
		10)15-12-1977	907.498.124	4.387.753 ( 0,48%)	5.246.467
42	5,0%	150.000.000		1.078.139.233	
		11)31-12-1977	1.061.885.878	0 ( 0,00%)	2.327.421
16	5,0%	0 calcolo in		1.080.466.654	
		12)31-01-1978	1.061.885.878	10.218.528 ( 0,96%)	4.552.772
31	5,0%	50.000.000		1.145.237.954	
		13)16-02-1978	1.122.104.406	11.586.850 ( 1,03%)	2.484.803
16	5,0%	100.000.000		1.259.309.606	
		14)06-04-1978	1.233.691.256	26.186.331 ( 2,12%)	8.456.713
49	5,0%	50.000.000		1.343.952.650	
		15)02-06-1978	1.309.877.586	25.209.904 ( 1,92%)	10.424.656
57	5,0%	60.000.000		1.439.587.209	
		16)31-07-1978	1.395.087.490	10.537.096 ( 0,76%)	11.360.527
59	5,0%	50.000.000		1.511.484.833	
		17)10-12-1978	1.455.624.586	66.561.345 ( 4,57%)	27.524.458
132	5,0%	64.000.000		1.669.570.636	
		18)31-12-1978	1.586.185.932	0 ( 0,00%)	4.563.001
21	5,0%	0 calcolo in		1.674.133.637	
		19)11-01-1979	1.586.185.932	30.700.629 ( 1,94%)	2.436.404
11	5,0%	25.000.000		1.732.270.670	

		20)15-02-1979	1.641.886.560	24.247.381( 1,48%)	7.988.313
35	5,0%	25.000.000		1.789.506.364	
		21)28-02-1979	1.691.133.941	0( 0,00%)	3.011.608
13	5,0%	25.000.000		1.817.517.972	
		22)09-04-1979	1.716.133.941	49.949.794( 2,91%)	9.677.171
40	5,0%	75.000.000		1.952.144.938	
		23)31-12-1979	1.841.083.736	230.601.261(12,53%)	75.488.796
266	5,0%	0 calcolo in		2.258.234.995	
		24)31-12-1980	2.071.684.997	436.404.588(21,07%)	125.748.053
366	5,0%	0 calcolo in		2.820.387.636	
		25)31-12-1981	2.508.089.585	448.082.745(17,87%)	147.808.616
365	5,0%	0 calcolo in		3.416.278.997	
		26)31-12-1982	2.956.172.329	482.639.475(16,33%)	171.940.590
365	5,0%	0 calcolo in		4.070.859.063	
		27)31-12-1983	3.438.811.805	438.551.669(12,75%)	193.868.174
365	5,0%	0 calcolo in		4.703.278.906	
		28)31-12-1984	3.877.363.474	341.095.542( 8,80%)	211.500.822
366	5,0%	0 calcolo in		5.255.875.270	
		29)31-12-1985	4.218.459.016	361.981.750( 8,58%)	229.022.038
365	5,0%	0 calcolo in		5.846.879.058	
		30)31-12-1986	4.580.440.766	198.530.044( 4,33%)	238.948.541
365	5,0%	0 calcolo in		6.284.357.643	
		31)31-12-1987	4.778.970.810	243.373.867( 5,09%)	251.117.234
365	5,0%	0 calcolo in		6.778.848.744	

	32)31-12-1988	5.022.344.678	274.350.600 ( 5,46%)	265.560.339
366	5,0%	0 calcolo in	7.318.759.683	
	33)31-12-1989	5.296.695.278	345.148.554 ( 6,52%)	282.092.192
365	5,0%	0 calcolo in	7.946.000.429	
	34)15-12-1990	5.641.843.832	359.594.200 ( 6,37%)	286.918.065
349	5,0%	0 tasso lega	8.592.512.694	
	35)31-12-1990	6.001.438.033	0 ( 0,00%)	26.307.674
16	10,0%	0 calcolo in	8.618.820.368	
	36)31-12-1991	6.001.438.033	362.726.915 ( 6,04%)	636.416.495
365	10,0%	0 calcolo in	9.617.963.777	
	37)31-12-1992	6.364.164.947	302.768.783 ( 4,76%)	668.519.930
366	10,0%	0 calcolo in	10.589.252.491	
	38)31-12-1993	6.666.933.731	265.903.985 ( 3,99%)	693.283.772
365	10,0%	0 calcolo in	11.548.440.247	
	39)31-12-1994	6.932.837.716	281.237.495 ( 4,06%)	721.407.521
365	10,0%	0 calcolo in	12.551.085.263	
	40)31-12-1995	7.214.075.210	418.589.500 ( 5,80%)	763.266.471
365	10,0%	0 calcolo in	13.732.941.234	
	41)31-12-1996	7.632.664.710	195.617.564 ( 2,56%)	784.972.962
366	10,0%	0 calcolo in	14.713.531.760	
	42)31-12-1996	7.828.282.274	0 ( 0,00%)	0
0	10,0%	0 tasso lega	14.713.531.760	
	43)31-12-1997	7.828.282.274	119.404.790 ( 1,53%)	397.384.353
365	5,0%	0 calcolo in	15.230.320.903	

	44) 31-12-1998	7.947.687.064	119.398.103 ( 1,50%)	403.354.258
365	5,0%	0 calcolo in	15.753.073.264	
	45) 31-12-1998	8.067.085.166	0 ( 0,00%)	0
0	5,0%	0 tasso lega	15.753.073.264	
	46) 31-12-1999	8.067.085.166	171.643.371 ( 2,13%)	205.968.213
365	2,5%	0 calcolo in	16.130.684.848	
	47) 31-12-2000	8.238.728.538	223.879.209 ( 2,72%)	212.144.824
366	2,5%	0 calcolo in	16.566.708.882	
	48) 31-12-2000	8.462.607.747	0 ( 0,00%)	0
0	2,5%	0 Tasso lega	16.566.708.882	
	49) 31-01-2001	8.462.607.747	0 ( 0,00%)	25.155.971
31	3,5%	0 data final	16.591.864.853	

**TOTALI:**

<b>Capitale</b>	<b>1.548.000.000</b>
<b>Rivalutazione monetaria</b>	<b>6.914.607.747</b>
<b>Interessi legali</b>	<b>8.129.257.106</b>
<b>Totale</b>	<b>16.591.864.853</b>

Al 31 gennaio 2001 dunque la somma dovuta da Z s.p.a è pari, per capitale, interessi legali e rivalutazione monetaria, al totale di Lire 16.591.864.853 (con ciò correggendosi la minore ed errata somma indicata nella lettera monitoria del 4 dicembre 2000), somma che dovrà essere ulteriormente aumentata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria calcolati sino alla data dell'effettivo pagamento.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, il Fallimento *XY* s.p.a., in persona del curatore, rappresentato, domiciliata e difesa come in atti

cita

*Z*, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, viale [•] n. [•], a comparire davanti al Tribunale civile di Milano all'udienza del 30 aprile 2001, ore di rito, Sez. e Giudice Istruttore designandi, con invito a costituirsi almeno 20 giorni prima di tale data ai sensi nelle forme stabilite dall'articolo 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termine indica le decadenze di cui all'articolo 167 c.p.c., per ivi sentir accogliere le seguenti

**conclusioni.**

Ogni contraria domanda, eccezione ed istanza anche istruttoria reietta,

- condannarsi *Z* s.p.a. al risarcimento del danno subito dalla *XY* s.p.a. a causa del fatto illecito del suo dipendente signor *LT* per la somma capitale di Lire 1.548.000.000;
- condannarsi *Z* s.p.a. al pagamento degli interessi legali sulla somma dei singoli pagamenti illeciti e a far data dal loro effettivo versamento da parte della *XY* s.p.a., rivalutandosi annualmente tali somme secondo gli indici Istat costo della vita per operai e impiegati, per un totale al 31 gennaio 2001 di Lire 6.914.607.747 per rivalutazione monetaria e di Lire 8.129.257.106 per interessi legali, oltre agli ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo saldo;
- con piena vittoria di spese, diritti e onorari di causa.

**In via istruttoria.**

- ci si riserva di articolare prova testimoniali sui fatti di cui in narrativa indicando sin d'ora come testi i sigg. **NU** ; **AB** e **GM** .

**Si allegano:**

- 1) decreto G.D. Tribunale di Milano dott. [ ] 26 aprile 2000 di autorizzazione al giudizio;
- 2) decreto G.D. Tribunale di Milano dott. [ ] 19.10.2000 di nomina avv. **LD** ;

**Si producono i seguenti documenti:**

- 1) sentenza Tribunale penale di Milano 22.12.1989;
- 1 bis) sentenza Corte d'appello Milano n. 3424 del 4 giugno 1991;
- 2) sentenza Corte di Cassazione n.607/1992;
- 3) sentenza Corte d'Appello di Milano n.2752 del 28.5.1997 – 12.9.1997;
- 4) sentenza Corte di Cassazione n.12676 del 20.5.1999 – 16.11.1999;
- 5) Interrogatorio Sig. **NU** del 17/2/1984 senza allegati;
- 6) Interrogatorio Sig. **NU** del 16/3/1984 senza allegati;
- 7) Interrogatorio Sig. **NU** del 25/5/1984 senza allegati;
- 8) Interrogatorio Sig. **NU** del 24/11/1984 senza allegati;
- 9) Interrogatorio Sig. **NU** del 26/11/1984 con i seguenti allegati:
  - a) “Cantiere [ ] ...”;
  - b) “Fatture contabilizzate ...”;
  - c) “Acquisizione appalti ...”
  - d) “Spese cantieri ...”;

- e) "Riepilogo ...";
- 10) Interrogatorio Sig. **NU** del 18/12/1984 senza allegati;
- 11) Interrogatorio Sig. **NU** del 4/1/1985 con i seguenti allegati:
- a) N°15 fotocopie schede manoscritte con numeri progressivi da 648 a 662;
  - b) N°8 fotocopie schede manoscritte con numeri progressivi da 664 a 671;
  - c) fotocopia appunto manoscritto portante numero 672;
  - d) N°3 fotocopie appunti manoscritti con numeri progressivi da 673 a 675;
  - e) fotocopia elenco effetti **[C]** s.r.l. portante numero 676;
- 12) Interrogatorio Sig. **NU** del 5/1/1985 senza allegati;
- 13) Interrogatorio Sig. **NU** del 21/1/1985 con allegato appunto dattiloscritto portante il numero 120;
- 14) Interrogatorio Sig. **NU** del 28/1/1985 senza allegati;
- 15) Interrogatorio Sig. **NU** del 19/2/1985 senza allegati;
- 16) Interrogatorio Sig. **NU** del 14/3/1985 con N°5 allegati indicati;
- 17) Interrogatorio Sig. **NU** del 18/4/1985 senza allegati;
- 18) Interrogatorio Sig. **NU** del 1/8/1985 con allegata copia esposto al Consiglio dell'Ordine;
- 19) Interrogatorio Sig. **NU** del 11/1/1986 senza allegati;
- 20) copia Interrogatorio Sig. **NU** del 30/11/1989;
- 21) Interrogatorio Sig. **RB** del 23/1/1984 senza allegati;
- 22) Interrogatorio Sig. **RB** del 12/12/1984 senza allegati;

- 23) Interrogatorio Sig. RB del 19/12/1984 senza allegati;
- 24) Interrogatorio Sig. RB del 21/12/1984 senza allegati;
- 25) Interrogatorio Sig. RB del 7/1/1985 senza allegati;
- 26) Interrogatorio Sig. RB del 22/1/1985 senza allegati;
- 27) Interrogatorio Sig. RB del 14/2/1985 senza allegati;
- 28) Interrogatorio Sig. RB del 2/4/1985 senza allegati;
- 29) Interrogatorio Sig. RB del 24/1/1986 senza allegati;
- 30) Interrogatorio Sig. GM del 20/12/1984 senza allegati;
- 31) Interrogatorio Sig. GM del 28/12/1984 senza allegati;
- 32) Interrogatorio Sig. GM del 14/1/1985 senza allegati;
- 33) Interrogatorio Sig. GM del 22/1/1985 senza allegati;
- 34) Interrogatorio Sig. GM del 4/2/1985 senza allegati;
- 35) Interrogatorio Sig. GM del 20/2/1985 senza allegati;
- 36) Interrogatorio Sig. FF del 26/1/1985 senza allegati;
- 37) Interrogatorio Sig. FF del 27/1/1985 senza allegati;
- 38) Interrogatorio Sig. FF del 15/2/1985 senza allegati;
- 39) Escussione Sig. MG del 26/1/1985 e 27/1/1985;
- 40) Escussione teste Sig. AS del 26/1/1985.
- 41) raccomandata r.r. avv. LD - Fall. XY s.p.a./ Z s.p.a. del 4 dicembre 2000.

Milano, il 07/02/01

avv. prof. LD

### Mandato

In virtù del decreto di autorizzazione G.D. dott. [ ] del 26 aprile 2000 e del decreto di nomina del G.D. Tribunale di Milano dott. [ ] 19.10.2000 delego a rappresentare e difendere il Fallimento XY s.p.a. nella presente causa di risarcimento del danno nei confronti di Z s.p.a. l'avv. prof. LD di Milano, via [ ], a lui conferendo tutti i poteri di legge, ivi compreso quello di farsi sostituire in caso di impedimento, e presso di lui eleggendo speciale domicilio.

dott. AN

(Curatore Fallimento XY s.p.a.)

E' autentica

avv. prof. LD

### Relazione di notifica

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio unico notifiche della Corte d'Appello di Milano ho notificato ad istanza del Fallimento XY s.p.a. come sopra rappresentato, domiciliato e difeso copia del sopraesteso atto di citazione a Z s.p.a., viale [ ] n. [ ], ROMA, avvalendomi del servizio postale